

lo abbiamo lasciato al Governo, ma nei limiti del voto della maggioranza.

Comprendo che qualche inconveniente potrà venire; ma al mondo poche cose vi sono senza inconvenienti. Questa legge però ne ha così minimi, di fronte ai vantaggi che cura, che ne raccomandiamo senz'altro la pronta approvazione alla Camera.

Presidente. Onorevole Mecacci, ha facoltà di parlare.

Mecacci. Gli effetti di tale legge li vedo, se andrà in applicazione. Indubbiamente i sindaci, almeno nei piccoli paesi, vanno in balia dei partiti politici, e peggio. Ora, una disposizione così lata, e quella dell'articolo 125, impressiona immensamente chiunque vi getti sopra gli occhi. Essa sola consiglierebbe di soprassedere alla discussione di questo disegno di legge. Quest'articolo 125 bisogna considerarlo, sia in rapporto agli articoli 30 e 127, letteralmente, dove si stabiliscono le incapacità per l'ufficio elettorale ed eleggibile, poi in rapporto al codice penale ed alle leggi speciali, là dove regolano la capacità giuridica dei comuni.

Una simile legislazione non può stare; e io mi unisco alla proposta sospensiva dell'onorevole Balenzano. (*Rumori*).

Se si facciano un poco disposizioni, le quali abbiano una base giuridica, e non resti nella attuale legislazione uno sconcio di questa natura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Francesco.

Francesco. Molto volentieri appoggio la proposta sospensiva, perchè questa disposizione mi pare un po' troppo grave.

Se la Camera però non accettasse la proposta, pregherei il Governo e la Commissione di accettare almeno questo emendamento. Dove è scritto: « ove vengano sottoposti a procedimento per reati punibili con pene più gravi, i sindaci rimangono sospesi », propongo di dire: « ove vengano sottoposti a procedimento per delitti, i sindaci rimangono sospesi. »

Un delitto è un reato più grave, che porta una pena più grave di quella del reato; e quindi si capisce che, quando un sindaco sia sottoposto a procedimento per un delitto, non debba continuare a dirigere l'amministrazione del Comune.

Comando all'attenzione della Camera

questo emendamento; e ripeto che, se non lo si accettasse, voterei per la sospensiva, non potendo consentire in una disposizione così grave come quella che ci viene proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Le osservazioni dell'onorevole Berio hanno messo in piena luce una disposizione della legge del 1889, sulla quale oggi ben si può dire che allora non si è meditato abbastanza, poichè oggi soltanto, che abbiamo occasione di esaminarne da vicino gli effetti, possiamo vedere che essi sono gravissimi e forse assai più gravi di quanto non si prevede allorchè la legge fu votata. Secondo me è necessario mettere in relazione questo comma dell'articolo 125 con l'articolo 127. (*Benissimo!*) Il concetto vero è questo: che deve essere sospeso il sindaco chiamato davanti al giudice per uno di quei reati per i quali, se fosse condannato, diventerebbe ineleggibile. (*Benissimo! — Approvazioni*).

Questa è la vera soluzione della questione. E mi pare che molto facilmente potrebbe formularsi l'articolo, se questo comma 4° dell'articolo 125 venisse modificato come segue:

« Ove vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati preveduti nell'articolo 127, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni secondo i casi, ecc. »

Voce. E l'articolo 30?

Costa, ministro di grazia e giustizia. Ma l'articolo 127 richiama l'articolo 30 ed è per questo che ho citato l'articolo 127 soltanto. E l'articolo 127 è scritto così:

« Oltre i casi d'ineleggibilità stabiliti nell'articolo 30 non può essere nominato sindaco, ecc. »

Per questo mi pare che, citando l'articolo 127, si citi anche l'articolo 30. Questo pare a me: ad ogni modo mi rimetto alla maggiore ponderazione che può portare su questa formula la Commissione...

Presidente. Onorevole relatore.

Pantano, relatore. La Commissione accetta.

Presidente. Avverto la Camera, per sua norma, che, di concerto fra il Governo e la Commissione venne presentato un emendamento a questo capoverso dell'articolo 125.

L'emendamento consiste nel sostituire in questo capoverso le seguenti parole:

« Ove vengano sottoposti a procedimento penale per i delitti previsti dall'articolo 127. »